Pubblicato in, www.grusol.it

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

n. 155 del 08 aprile 2025

Oggetto: Accordo Contrattuale – anno 2025 Centro Il Cortile di Senigallia

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra AST AN e società il Cortile srl impresa sociale - p.iva 02964710426" con sede legale nel Comune di Senigallia (AN) in via Corvi n. 19, titolare dell'autorizzazione e accreditamento per la struttura per la struttura sanitaria extraospedaliera denominata IL CORTILE", sita nel Comune di Senigallia (AN) in via Corinaldese n.54, per le seguenti prestazioni: SRDis1 Centro Diurno Riabilitativo per Disabili orps 604848 ;

3. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n. 13 posti per il livello SRDis1 con valenza per tutte le AST eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente;

4. l'impegno economico anno 2025 per l'AST AN è determinato sulla base degli inserimenti disposti dall'U.O.C. Cure Tutelari dell'AST AN entro un tetto di € 357.000,00 con riferimento al conto economico 0505090109 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa ex art. 26";

5. La spesa di cui al punto 4 , ancorchè imputata nel 2025 ad altro conto economico rispetto agli anni precedenti (conto 0505090109 anziché ai 0505090111 o 0505100111....) , è la spesa media dei progetti sperimentali sostenuti nel corso degli anni , ed essendo quella già sostenuta e prevista con Det 1999 del Direttore DAV2 del 29/11/2022 e Det. DG AST AN 330/ del 20/05/2024 in quanto

costo storicamente sostenuto dovrà far riferimento al Budget assegnato nel Bilancio di Previsione 2025.

6. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni Stroppa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Sonia Piercamilli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Massimo Mazzieri)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.C. Cure Tutelari –U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- **L. 5.2.1992, n. 104 "**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** "Linee- guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione"
- **L. 8.11.2000 n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, in particolare, all'art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la "determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati";
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** "Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328";
- **D.P.C.M. 12/01/2017, "**Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l'art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale", e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.
- **DGRM 1331/2014 "**Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013";
- **L.R. n. 21 del 30/09/2016 "Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale delle Strutture e** dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali pubblici e privati e disciplina degli Accordi contrattuali delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali Pubblici e Privati e smi";
- **DGRM 1588 del 28/12/2017** – Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013;
- **L.R. n. 7 del 14/03/2017** -Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"
- **DG/ASUR n. 349 del 30/05/2018** – approvazione in via provvisoria del nuovo Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679;

- **DG/ASUR n. 350 del 30/05/2018** ad oggetto: "determina n. 349/ASUR DG del 30/05/2018 recante: Approvazione in via provvisoria, del nuovo "Regolamento organizzativo Aziendale Privacy" in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 – Integrazione."
- **DGRM 785 DEL 02/07/2019** "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del DLgs 30/12/1992 n. 502;
- **DGR n. 875 del 22/07/2019** "DGR 128/2019 – Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2029 :adempimenti connessi "
- **DGRM 1572 del 16/12/2019** "L.R. n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 – Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2.
- **Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR**/P ad oggetto "Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi", con la quale è stato comunicato che la Giunta Reg.le ha approvato le delibere per i nuovi manuali di autorizzazione delle strutture. Nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.
- **DGR 937 del 20/07/2020** "L.R. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) – Manuale Autorizzazione Strutture Sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, Strutture Socio-Sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale (parte C: requisiti generale e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)".
- **DGRM 1194 del 03/08/2020** ha stabilito che le strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in base ai requisiti richiesti dalla normativa antecedente la L.R. 21/2016 dovranno presentare richiesta di autorizzazione nel termine di 18 mesi dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 e pertanto entro il 30/09/2023, considerato che lo stato di emergenza è cessato in data 31/03/2022.
- **Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad** oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità.
- **Decreto Ministero Salute 19/12/2022** "Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- **Decreto Ministero Salute 26/09/2023** "Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».
- **DGR 1411 del 30/09/2023** "Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022" che ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio al 30/09/2024.
- **D.G.R.M. n. 1412 del 30/09/2023** "L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020";
- **Det. AST-AN n. 330 del 20/05/2024** "DGRM 1411/2023, nota del Dirett. Dip. Salute prot. 0182475|06/11/2023 AST-AN|AFFGEN|A prosecuzione accordi contrattuali di cui alla determina n. 828/2022 con AST Ancona - recepimento lettere contratto Strutture per Disabili (COSER _RP Disabili_RSA/Disabili) insistenti nell'AST AN. Autorizzazione inserimenti e proroga inserimenti degli assistiti afferenti all'Area UOC Cure Tutelari dell'AST presso le residenzialità anno 2024 –

Previsione tetto di spesa anno 2024**Determina DG AST AN n. 52 del 31/01/2024** "Piano integrativo di Attività e Organizzazione PIAO dell'AST AN – anni 2024 – 2026. Approvazione".

- **Determina DG AST AN n. 53 del 31/01/2024** "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2024 e Bilancio Pluriennale 2024 – 2026" e successiva **Det. n. 410/DG AST** del 28/06/2024 che recepisce la DGRM 568 del 16/04/2024 di modifica e integrazione della DGR 2074 del 29/12/2023;
- **DGRM n. 4 del 05/01/2024** "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023
- **L. 23 febbraio 2024, n. 18**, articolo 4, comma 7 bis di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30/12/2023 n. 215.
- **DGRM 1450 DEL 30/09/2024 "**L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023.
- **Legge 193 del 16/12/2024** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023)
- **Decreto Legge 202 del 27/12/2024** (cosiddetto Decreto Milleproroghe)
- **Nota della Regione Marche acquisita al prot. AST 748 del 03/01/2025** ad oggetto "DGR 1450/2024- Proroga del termine per la presentazione delle richieste dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private".

PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e sanitario, viene elaborato, proposto e sottoscritto congiuntamente dal Direttore UOC Cure Tutelari AST AN e dalla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AST di Ancona e quali ne assumono la responsabilità per quanto di rispettiva competenza, nella loro precipua qualità.

Motivazioni giuridiche:

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale individuano l'obiettivo di realizzare sul territorio un'effettiva integrazione tra l'intervento sanitario e quello socio-assistenziale per una migliore tutela della disabilità.

La L.R. 18/1996, integrata e modificata con L.R. 28/2000, indicava di individuare gli Ambiti Territoriali Sociali, per programmare e gestire gli interventi e servizi per i disabili, mentre la responsabilità dell'intervento sanitario era prevista in capo alle Unità multidisciplinari Età Evolutiva-UMEE e alle Unità multidisciplinari Età Adulta-UMEA.

Rispetto a tali obiettivi la Regione Marche nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter L. 104/92 e s.m.i. ha intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture, tenendo conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008, 449/2010 e infine con DGR 23/2013.

La Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 disciplina la materia in tema di Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.

Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto “Organizzazione del servizio sanitario regionale”, all’art. 42 stabilisce che “Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità”.

La DGRM 1450 del 30/09/2024 ai punti 1 e 2 modifica la DGR 1411/2023 stabilendo che il termine definito per la presentazione della istanza di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione è prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l’adeguamento dettato con Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 (“decreto concorrenza”) e s.m.i .

La suddetta DGR stabilisce inoltre che per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio secondo i requisiti previsti dai Deliberazione Della Giunta Regionale nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

La Regione Marche con nota prot. 748 del 03/01/2025 “DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private”, ha dato conto:

- della L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che proroga non oltre il 31/12/2026 le disposizioni in materia accreditamento e accordi contrattuali con il SSN ed i relativi termini applicativi del cd. Decreto “concorrenza”
- del D.L. 202 del 27/12/2024 (cd. Decreto Milleproroghe) in forza del quale il termine per l’adeguamento delle Regioni al DMS “concorrenza” è prorogato al 31/12/2025;
- della automatica proroga al 31/12/2025 del termine di cui alla DGRM 1450/2024, per la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio secondo i vigenti manuali di autorizzazione.

La Cooperativa Vivere Verde con Decreto PF Accreditamenti Regione Marche n. 272 del 02/10/2019, ha ottenuto il parere di compatibilità e conguità regionale per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata “IL CORTILE” sita in strada Corinaldese n.54 – Comune dI Senigallia, - PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA’ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 15 POSTI (COD. TIPOLOGIA PRF6/SRDis1 – COD. ORPS 604848)

La realizzazione di tale Centro va inquandrata nell’ambito delle progettualità di cui alla DGR 875 del 22/07/2019 ad oggetto: "DGR 128/2019 Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi", quale progettualità prioritaria dell’UoSES di Senigallia che prevedeva la realizzazione di un Centro in regime semi-residenziale PRF6/SRDIS1 nel Comune di Senigallia.

L’approvazione ti tale specifico progetto trova fondamento nella cronica carenza di strutture per disabili gravi dello spettro autistico ragione per cui già da svariati anni si è dovuto far ricorso ad inserimenti di assistiti autistici minori e/o maggiori di età, effettuati in via sperimentale con la strutturazione di un programma di intervento individualizzato elaborato dai competenti Servizi Sanitari e Sociali che prevedevano un percorso educativo e riabilitativo personalizzato basato su tre livelli di azione integrati:

- livello socio-sanitario ed educativo per l'utente

- livello familiare

- livello psicologico.

L'onere economico connesso allo sviluppo di tali progetti "ad personam" è stato ripartito tenuto conto della incidenza socio-sanitaria dell'intervento tra Comune di residenza /ASP- Unione dei Comuni e l'Azienda Sanitaria anche in esito a quanto concordato nel corso di specifici incontri tra i Servizi preposti e la Direzione Socio Sanitaria di questa Azienda già ASUR Marche per cui si fa rinvio ai verbali acquisiti al prot 163058 del 30/9/2021, al prot 195194 del 24/11/2021, al prot. 3376599 del 29/11/2023;

Il sopracitato onere è stato previsto da ultimo per l'anno 2023 con Det 1999 del Direttore Area Vasta 2 del 29/11/2022 e per l'anno 2024 con Det. DG AST AN 330/ del 20/05/2024 ad oggetto :" DGRM 1411/2023, nota del Dirett. Dip. Salute prot. 0182475|06/11/2023 AST-AN|AFFGEN|A prosecuzione accordi contrattuali di cu i alla determina n. 828/2022 con AST Ancona – recepimento lettere contratto Strutture per Disabili (COSER _RP Disabili_RSA/Disabili) insistenti nell'AST AN. Autorizzazione inserimenti e proroga inserimenti degli assistiti afferenti all'Area UOC Cure Tutelari dell'AST presso le residenzialità anno 2024 – Previsione tetto di spesa anno 2024" sono stati prorogati per l'anno 2024 gli inserimenti in essere, tra cui quelli per gli utenti della Struttura il Cortile di Senigallia .

Precedentemente all'anno 2023 l'ASP/Unione dei Comuni ha liquidato a Vivere Verde onlus l'intero importo del progetti, l'ASP/Unione dei Comuni fatturavano successivamente all'Azienda Sanitaria la quota parte di competenza sanitaria dei progetti sostenuti con riferimento al Cortile di Senigallia ; al perferzionarsi dell'iter amministrativo riguardo l'autorizzazione/accreditamento, le fatture sono state emesse direttamente da Vivere Verde onlus e dopo il cambio di titolarità al Cortile srl.

Si evidenzia come i progetti avviati in forma sperimentale hanno coinvolto assistiti affetti da disturbi dello spettro autistico di grado 3 con seri disturbi comportamentali e che il competente Servizio Cure Tutelari ha costantemente monitorato il positivo sviluppo dei progetti che si sono avvicendati fino ad oggi .

Di seguito le fasi che hanno portato al completamento del procedimento di autorizzazione e accreditamento del Centro il Cortile :

La SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S., con sede legale in Via Domenico Corvi n. 19, P.Iva: 02581800428, ha conseguito dal SUAP Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone con due successivi atti di Autorizzazione n. 5 del 27/10/2022 e n. 3 del 02/03/2023 ha ottenuto autorizzazione all'ESERCIZIO per una struttura sanitaria extraospedaliera denominata "Il Cortile" - Tipologia SRDis1 - Centro Diurno riablitativo per Disabili ubicata a Senigallia (AN) in via Corinaldese n. 54 con una dotazione di n. **13 posti letto** orps 604848**;**

L'autorizzazzione alla relaizzazzione era stata rilasciata con Decreto regionale 272 del 02/10/2019.

il SUAP Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone in data **24/04/2024** ha rilasciato nuova autorizzazione all'esercizio n. 10 n per cambio di titolarità alla società l **IL CORTILE SRL – IMPRESA SOCIALE** rappresentata dal Sig. SOLLINI RICCARDO, in qualità di legale rappresentante della società medesima con sede legale a Senigallia, Via Domenico Corvi n. 19, **P.Iva: 02964710426** per la Struttura il Cortile.

Con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti numero 240 del 31/10/2024 è stato rilasciato accreditamento istituzionale di livello avanzato con prescrizioni alla struttura denominata "il Cortile", sita nel comune di Senigallia (An) in via Corinaldese n.54 – 13 posti srdis1 – orps 604848.

La prescrizione con scadenza 30/06/2026 riguarda l'alimentazione del flusso del Fascicolo Sanitario Elettronico.

La DGRM 4 del 05/01/2024 "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023 conferma le tariffe previste dalla DGR 1668/2019 per le tipologie di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, riabilitazione ambulatoriale, extramurale e domiciliare.
La DGR 1668 specificano inoltre che :" i pazienti che verranno ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e **semiresidenziali (PRF.6/SRDis1)** che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'ASUR inviante dovrà riconoscere un maggiore importo calcolato sull' effettiva necessità assistenziali, analoga dicitura è prevista a pag 9 dell'accordo DGR 4/2024 .

Con nota prot 3791993 del 21/12/2024 i competenti servizi AST An hanno provveduto alla rivalutazione dei progetti assistenziali sperimentali degli utenti al fine di renderli omogenei e coerenti con le disposizioni regionali sulla riabilitazione relativamente alle tariffe/livelli assistenziali , specificando che 9 di 10 utenti dell'AST AN presenti a dicembre , sono autistici di livello 3 e necessitano quindi della maggiorazione del 20% del setting assistenziale con relativo riconoscimento tariffario, nella medesima relazione hanno segnalato l'urgenza di altri due inserimenti di cui uno minore ;

Detta proposta è stata successivamente riscontrata dalla responsabile U.O.C. Cure Tutelari ; la maggiorazione del 20% è stata riconosciuta a tutti gli utenti tranne 1 di Senigallia.

La tariffa prevista dalle DGRM 1668 e dgrm 4 per la riabilitazione Semiresidenziale-Unità Plurisensoriali erogata presso la Struttura il Cortile è pari:

adulti	€ 137,34	magg. 20%	164,80
età evolutiva	€ 145,58	magg. 20%	174,69

Oltre agli utenti AST AN risultano esser stati inseriti utenti anche di altre AST .

Gli utenti con progetti sperimentali con riferimento al Cortile in a carico AST An in media nel anni 2023 - 2024 come pure negli anni precedenti, sono stati 11, sia minori che maggiorenni (n. 4 nel Distretto di Senigallia, 3 nel Distretto di Jesi 4 nel Distretto di Ancona) con una retta media a carico AST di 174,70 per i minori ed € 134,00 per i maggiorenni e una spesa media annua di € 357.000,00 .

Considerato l'avvenuto accreditamento come PRF6/SRDIS1 il Conto economico di riferimento per l'anno 2025 più opportuno è il 0505090109 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa ex art. 26" , sebbene i progetti sperimentali negli anni passati per la maggior sono stati imputati al Conto 0505090111 con specifica prenotazione " Progetti Diurni spettro autistico"

La spesa di 357.000 , è la spesa media dei progetti sperimentali sostenuti nel corso degli anni , in particolare anni 2023 e 2024 ed essendo quella già sostenuta e prevista con Det 1999 del del Direttore DAV2 del 29/11/2022 e da ultimo Det. DG AST AN 330/ del 20/05/2024, dovrà far riferimento al Budget assegnato nel Bilancio di Previsione 2025 sebbene con imputzione al conto 0505090109 anziché al 0505090111 o 050510011 per le criticità evidenziate più volte.

Da ultimo si segnala l'intendimento della Direzione e dei Servizi preposti di potenziare l'attività Semiresidenziale e progetti diurni al fine di un alleggerimento dell'attività residenziale.

Per tutto quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo Contrattuale oggetto del presente atto, secondo lo schema di convenzionamento allegato che si sottopone all'approvazione del Direttore

Generale, specificando che lo stesso ha carattere di convenzione quadro con valenza per tutte le AST eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'Ast competente.

L'istruttoria del presente atto, considerata l'ampia valenza e complessità della materia dallo stesso trattata è stata espletata e condivisa oltre che dalla firmataria di istruttoria, Coll. Amm.vo Meri Campelli, ciascuna per quanto di rispettiva competenza dai responsabili (in atti al prot./ID 3857395 AST del 24/02/2024) che seguono:
-Coll. Amm.vo Donatella Loccioni Strutture Distretto Senigallia
-Ass.Amm.vo Anna Verdolini Strutture Distretto Distretto Jesi

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione integrale della presente determina all'Albo on line (comprensiva di tutti gli allegati, come specificato nel campo "allegati")

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra AST AN e società il Cortile srl impresa sociale - p.iva 02964710426" con sede legale nel Comune di Senigallia (AN) in via Corvi n. 19, titolare dell'autorizzazione e accreditamento per la struttura per la struttura sanitaria extraospedaliera denominata IL CORTILE", sita nel Comune di Senigallia (AN) in via Corinaldese n.54, per le seguenti prestazioni: SRDis1 Centro Diurno Riabilitativo per Disabili orps 604848 ;

3. di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro per complessivi n. 13 posti per il livello SRDis1 con valenza per tutte le AST eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente;

4. l'impegno economico anno 2025 per l'AST AN è determinato sulla base degli inserimenti disposti dall'U.O.C. Cure Tutelari dell'AST AN entro un tetto di € 357.000,00 con riferimento al conto economico 0505090109 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa ex art. 26";

5. La spesa di cui al punto 4 , ancorchè imputata nel 2025 ad altro conto economico rispetto agli anni precedenti (conto 0505090109 anziché al 0505090111 o 0505100111...) , è la spesa media dei progetti sperimentali sostenuti nel corso degli anni , ed essendo quella già sostenuta e prevista con Det 1999 del Direttore DAV2 del 29/11/2022 e Det. DG AST AN 330/ del 20/05/2024, in quanto costo storicamente sostenuto dovrà far riferimento al Budget assegnato nel Bilancio di Previsione 2025.

6. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace

dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022

U.O.C. Strutture Private Accreditate
e Trasporti Sanitari
Dr.ssa Fiammetta Mastri

U.O.C. Cure Tutelari
Dr.ssa Francesca Mancia

Il Resp.le dell'Istruttoria
Sig.ra Meri Campelli

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Donatella Loccioni

- ALLEGATI -

N. 1 allegato:
Accordo Contrattuale Il Cortile Senigallia -SRDIs 1

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO A "IL CORTILE SRL – IMPRESA SOCIALE" DI SENIGALLIA DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE SRDis1 PER LA STRUTTURA IL CORTILE DI SENIGALLIA - ANN0 2025.

TRA

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora in avanti AST Ancona), P.I. 02938930423, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale

E

IL CORTILE SRL IMPRESA SOCIALE - P.IVA 02964710426 -in persona del Legale Rappresentante Dott. Riccardo Sollini, nato a Fermo (FM) il 03/04/1981, domiciliato per la carica in Senigallia (AN) via Corvi n. 19

per la stipula del seguente piano di prestazioni di riabilitazione a valere per l'anno 2025

Premesso:

- che IL CORTILE SRL – Impresa sociale è presente sul territorio dell'AST Ancona con la struttura il Cortile ubicata in Senigallia ;
- che la struttura è in possesso dell'accreditamento istituzionale rilasciato con decreto del Dirigente P.F. Accreditameni n. 240 del 31/10/2024 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 13 posti (PRF6/SRDis1 - ORPS 604848;
- La Struttura "Il Cortile" era rientrata nelle "Progettualità Prioritarie" della DGR 875/19 come nuova realizzazione sul Territorio di Senigallia.
- Che L'ASUR Marche nel corso di diversi incontri tra cui quelli formalizzati dai verbali acquisiti al prot 163058 del 30/9/2021, al prot 195194 del 24/11/2021, al prot. 3376599 del 29/11/2023, ha condiviso i progetti sperimentali di inserimento presso il Cortile di Senigallia in forma semiresidenziale o anche domiciliare effettuati dalla cooperativa titolare della Struttura, detti progetti sono stati condivisi anche dai Comuni /ASP/Unione dei Comuni di residenza del paziente.
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
- dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di un'effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2 del D. Lgs 502/1992 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta dei luoghi di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3 stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a nome e per conto del SSN è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che "La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni";
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
- DGRM 1668 del 30/12/2019 "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021"
- DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

- che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

- che il Direttore U.O.C. Cure Tutelari , ha preso atto della nota, prot. N3791993 del 21.12.2023, con cui i competenti Servizi UMEE/UMEA dell'AST An hanno esposto le circostanze sanitarie relativamente ad una serie di pazienti attualmente presenti nella struttura semiresidenziali "Il Cortile " di Senigallia , di cui 9 su 10 affetti da autismo livello 3 con un carico assistenziale particolarmente gravoso che necessita di integrazione pari al 20% della retta come previsto dall'accordo ARIS (ex DGRM 1668/20219 e 4/2024; e la necessità per il 2025 dell'inserimento di altri 2 utenti.
- L'AST Ancona procede ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati, effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.
-
- I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.
-
- La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista: notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

alla luce di quanto esposto, la Direzione Aziendale ritiene di dover procedere con il convenzionamento della struttura semiresidenziale SRDis 1 per evitare disservizi o ritardi assistenziali non recuperabili anche nei confronti dei pazienti menzionati con un budget di spesa analogo a quello utilizzato per gli anni precedenti per i progetti sperimentali seguiti dalla cooperativa titolare della Struttura (in passato Vivere Verde onlus da metà 2024poi il Cortile Srl) ;

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2
Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Cortile SRL – impresa sociale, attraverso la propria struttura Il Cortile ubicata in Senigallia, codice ORPS 601744 accreditata per n. 13 posti , eroga prestazioni di riabilitazione semiresidenziale PRF6/SRDis1 - livello equiparabile alle **Unità Plurisensoriali** (vedi verbale ASUR Marche prot 3376599 del 29/11/2023)per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali anche autistici di livello severo residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Aziende Sanitarie della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'AST di competenza in relazione alla residenza del paziente inserito nella struttura.

La struttura privata è tenuta a comunicare con estrema tempestività all'UOC Cure Tutelari dell'AST di Ancona l'avvenuto inserimento di eventuali pazienti inviati da altre Aziende Sanitarie della Regione Marche al fine di consentire le attività di controllo che si rendessero opportune.
Il presente accordo ha validità dal 01.12.2025 al 31.12.2025, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2016, n. 21.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta di cessazione dell'accordo.

Le Parti concordano sul fatto che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici potrà essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni

ART. 3
Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'AST di Ancona non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 94 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici).
L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART. 4
Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale o Medico Specialista di struttura pubblica.
L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto di residenza dell'ospite. Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina AST AN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR n.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 5
Sistema Tariffario

Le tariffe per l'attività di riabilitazione semiresidenziale restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 e DGRM4 /2024, come in esse previsto :
"per i pazienti inseriti presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (PRF.6/SRDisl) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto, in assenza di altro setting assistenziale idoneo, l'AST Ancona riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale accertata dai sanitari nell'ambito del progetto riabilitativo individualizzato"

Tariffa Semiresidenziale Unità Plurisensoriali (vds verbale 3376599 del 29/11/2023) :

adulti	€ 137,34	magg. 20%	164,80

età evolutiva € 145,58 magg. 20% 174,69

ART. 6
Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.
L'AST Ancona si riserva di effettuare presso la struttura Il Cortile , a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.
La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata alla struttura La Buona Novella.
La stessa comunicherà il piano di trattamento al MMG in busta chiusa tramite il paziente, come stabilito dalla DGRM 1524/06.

ART. 7
Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST di Ancona riconosce alla Struttura Il Cortile, a fronte del convenzionamento di tutti i 13 posti, il limite di spesa per le prestazioni riferite ad assistiti dell'AST Ancona indicato nella tabella di seguito riportata per il periodo 01.12.2025-31.12.2025 a fronte di prestazioni riabilitative erogate dalla stessa struttura per utenti minori e maggiorenni , anche affetti da gravi disturbi dello spettro autistico
,

Struttura Semiresidenziale PRF6/SRdis1 Il Cortile	**€ 357.000**

ART. 6
Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 7
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN la contabilità mensile distinta per Distretto. Ogni contabilità sarà costituita:
a) dalla fattura commerciale elettronica;
b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
c) dalle copie delle autorizzazioni che hanno dato origine alla contabilità;

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile, per un importo pari e non superiore a 1/12

del tetto di spesa di cui all'art. 4. Nel caso in cui la fattura non raggiunga tale importo, si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, si cui all'art. 8 che segue.

ART. 8
Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.
Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.
Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale SIAR .
L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.
Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.
Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART.9
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.10
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.
Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11
Nomina del responsabile del trattamento dei dati (allegato 1)

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
In tal senso l'AST Ancona GL, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 12
Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.
Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti e degli ambiti operativi della struttura di riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.
La struttura di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

La struttura di Riabilitazione è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.
Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra AST di Ancona e Struttura Privata Accreditata, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.
Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'AST di Fermo secondo le procedure previste

Lì ……

Il Direttore Generale AST Ancona in funzione di
Commissario Liquidatore
Dott. Giovanni Stroppa

Per Il Cortile Srl
Il Legale Rappresentante
Dott. Riccardo Sollini